



COMUNE DI MONTESE

Provincia di Modena

Via Panoramica, 60 - 41055 Montese

Ufficio Segreteria

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI E SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 1
Ambito d'applicazione e fonti

1. Il presente regolamento disciplina l'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia, che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.
2. Le regole d'affidamento e di esecuzione s'ispirano ai principi stabiliti dall'art. 24, comma 6 della legge 11 febbraio 1994 nr. 109 e s.m. e i. e agli articoli 142 e seguenti del relativo regolamento d'attuazione approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 nr. 554, nonché al regolamento di cui al D.P.R. 20/08/2001 nr. 384, e al D.Lgs. 157/95.

Art. 2
Limiti d'importo e divieto di frazionamento

1. Le procedure per l'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia sono consentite, in via generale, fino all'importo di 200.000 euro per quanto attiene i lavori e 130.000 euro per quanto concerne acquisizione di beni e servizi. Gli importi monetari di volta in volta determinati sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (i.v.a).
2. Nessun lavoro, fornitura o servizio d'importo superiore, potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole del presente regolamento.
3. Non sono considerate frazionamenti artificiali le suddivisioni d'interventi già individuati dal Piano Annuale delle Opere Pubbliche per ciascun settore dell'Amministrazione, dal programma degli investimenti o dal P.E.G., nonché quelle che derivino da oggettivi motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Responsabile del procedimento.

Art. 3
Tipologia dei lavori eseguibili in economia

1. Fermo restando il limite d'importo indicato al precedente articolo 2, possono essere eseguiti in economia i lavori di seguito specificati:
 - a) tutti i lavori e le connesse forniture e servizi rivolti ad assicurare la manutenzione straordinaria ed ordinaria, nonché la riparazione, ed in genere il mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento di opere pubbliche, beni immobili ed impianti, purchè l'esigenza dell'esecuzione degli interventi sia **rapportata – per la fascia di valore compresa fra 50.000 e 200.000 euro – ad eventi imprevedibili**, come definiti al successivo art. 5, e non sia possibile realizzarle tempestivamente con le forme e le procedure ad evidenza pubblica previste dagli artt. 19 e 20 della Legge Quadro.

A livello esemplificativo s'individuano rispettivamente:

BENI IMMOBILI

sede comunale – sedi di delegazioni comunali – edifici scolastici comunali – biblioteche comunali – centri socio assistenziali comunali – edifici comunali adibiti a civile abitazione – immobili comunali adibiti ad attività produttive – ed in genere tutti

gli immobili appartenenti al patrimonio comunale – palestra – casa protetta – handicap – centri civici – ecc....

OPERE ED IMPIANTI COMUNALI

strade e piazze – parchi pubblici e giardini – acquedotti – reti fognanti e impianti di depurazione – impianti d'illuminazione – impianti per la distribuzione del gas – impianti sportivi e per il tempo libero – impianti termici, idrico sanitari, di condizionamento ed elettrici a servizio degli immobili comunali – ed in genere tutte le opere, i manufatti e gli impianti di ogni genere di proprietà comunale.

- b) Tutti gli interventi di cui al punto precedente fino ad importi non superiori a 50.000 Euro – prescindendo sempre dalla verifica della situazione di imprevedibilità;
- c) Lavori, opere ed impianti che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- d) Completamento di lavori, opere ed impianti, a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completarne l'esecuzione;
- e) Interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- f) Lavori ed interventi necessari per la compilazione dei progetti.

Art. 4

Tipologia di forniture e servizi da eseguirsi in economia

L'attuazione alla previsione dell'art. 2, comma 1 del D.P.R. 20 agosto 2001 nr. 384, al fine di favorire il ricorso al sistema d'effettuazione delle spese in economia per acquisto di beni e servizi si individuano, in rapporto alle esigenze di questo ente, le seguenti tipologie che potranno formare, di volta in volta, oggetto di negoziazione:

tipologie di forniture

1. cancelleria,
2. arredi ed attrezzature per locali, stanze ed uffici comunali,
3. beni per l'igiene e la pulizia in genere di locali comunali,
4. pubblicazioni in genere (libri, riviste e giornali),
5. beni per l'igiene della prima infanzia e terza età,
6. apparecchiature informatiche,
7. programmi informatici,
8. beni alimentari,
9. automobili, ciclomotori, biciclette e relativi ricambi e manutenzioni,
10. carburanti e lubrificanti,
11. materiale di ferramenta,
12. farmaci e prodotti sanitari,
13. materiali e strumentazioni per l'elettricità e forme diverse d'energia,
14. locazione di beni mobili ed immobili e locazione finanziaria,
15. beni mobili, in genere, posti a corredo e per il funzionamento dei beni immobili e degli impianti pubblici comunali,

16. attrezzature e mezzi di funzionamento in genere, destinati allo svolgimento d'attività e servizi comunali,
17. beni ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile – televisori – registratori – radio - ecc..,
18. attrezzature ed apparecchiature ordinarie e speciali per sondaggi, misurazioni e ricerche,
19. beni ed apparecchiature necessari per la manutenzione d'immobili ed impianti comunali:
 - ◆ beni per la manutenzione, sistemazione e completamento di strutture socio – assistenziali – edifici scolastici – delegazioni comunali – edifici ad attività culturali e teatri – musei – cimiteri,
 - ◆ beni ed attrezzature necessari per la manutenzione, riparazione, sistemazione e completamento di strade, piazze, aree pubbliche comunali e relativi impianti,
 - ◆ beni ed attrezzature necessari per la manutenzione, riparazione, sistemazione e completamento d'impianti sportivi, per la ricreazione ed il tempo libero.
20. Ogni altro bene necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie comunali.

Tipologie di servizi

1. servizi di manutenzione e riparazione d'impianti e attrezzature comunali, beni mobili registrati e altri beni mobili in genere,
2. servizi di trasporto in genere,
3. servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa,
4. servizi e prestazioni attinenti all'informatica,
5. servizi di natura intellettuale in genere,
6. servizi attinenti all'architettura ed alla paesaggistica e alle progettazioni in genere,
7. servizi di sperimentazione tecnica e in settori diversi,
8. servizi di collocamento e reperimento di personale,
9. servizi di ricerca di mercato e di manodopera specializzata, prestazioni intellettuali e forze lavoro,
10. servizi di eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi,
11. servizi informativi e di stampa,
12. servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, di trascrizione e sbobinatura,
13. servizi di mensa e di ristorazione
14. servizi per la custodia e la sicurezza,
15. servizi relativi all'istruzione media, elementare, materna e degli asili nido,
16. servizi sociali e sanitari,
17. servizi culturali,
18. servizi ricreativi e sportivi,
19. ogni altro servizio che si renda necessario per garantire le ordinarie attività del Comune.

I servizi di cui al precedente punto 6 possono essere affidati nei limiti previsti dalla normativa di settore (L. 109/94 e successive modificazioni, D.P.R. 554/99, ecc...).

Art. 5
Modalità di esecuzione dei lavori, forniture e servizi

1. I lavori, servizi e forniture in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:
 - a) in amministrazione diretta
 - b) per cottimo fiduciario
 - c) in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo
2. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.
3. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese.

Art. 6
Programmazione e previsione

1. L'Amministrazione individuerà nel programma annuale – proprio del piano triennale delle Opere Pubbliche, previsto dall'art. 14 della legge quadro – e/o del Bilancio di Previsione annuale – l'elenco dei lavori "prevedibili" da realizzarsi in economia per i quali è possibile formulare una previsione, seppur sommaria.
2. L'Amministrazione individuerà altresì, sempre in sede di bilancio annuale per gli interventi "non preventivabili" un apposito stanziamento – per lavori da eseguirsi in economia – tenendo conto delle risultanze finanziarie riferite alla media degli ultimi tre esercizi.
3. Gli stanziamenti per i lavori, servizi e forniture, da eseguirsi in economia siano essi di natura "prevedibile" che "non prevedibile" verranno autorizzati dall'Amministrazione Comunale seguendo l'elenco e i criteri dei commi precedenti.

Art. 7
Organizzazione e Responsabile delle Procedure

1. L'Amministrazione, in base al proprio modello di organizzazione interna, individua conformemente ai contenuti e alla consistenza dell'elenco dei lavori in economia, i procedimenti per ogni intervento da eseguirsi e le relative responsabilità, nonché l'organizzazione e le procedure per l'autorizzazione, la scelta, l'affidamento, l'esecuzione e il collaudo dei lavori, delle forniture e dei servizi.
2. Nel caso di esigenze impreviste che non è possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti programmati, spetterà ai Responsabili dei procedimenti formulare, nei confronti dei competenti Organi o Dirigenti dell'Amministrazione, la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare gli interventi ed i lavori da eseguirsi in economia nel rispetto, comunque, dei principi e dei limiti previsti dalla Legge e dal Regolamento Generale, nonché dettagliate dal presente Regolamento interno.

SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE

ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 8

Lavori in amministrazione diretta

1. Quando viene scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta, il Responsabile del procedimento organizza ed esegue per mezzo di personale dipendente o di personale eventualmente assunto, i lavori individuati tra le tipologie di cui al precedente art. 3.
2. Il Responsabile del procedimento, in questo caso, dispone l'acquisto dei materiali e il noleggio dei mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera o dell'intervento.
3. I lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non possono comunque comportare **una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.**

Art. 9

Lavori per cottimo

1. Quando viene scelta la forma di esecuzione dei lavori mediante cottimo, l'Amministrazione attiva l'affidamento – con procedura negoziata – nei confronti di idonea impresa, nel rispetto delle tipologie dei lavori individuati al precedente art. 3 ed entro il limite finanziario di 200.000 euro.
2. Per i lavori da affidarsi con questo sistema, di importo inferiore a 20.000 euro, si può procedere anche con affidamento diretto rivolto ad una sola ditta.
3. In tutti i casi in cui l'importo dei lavori in economia da eseguirsi per cottimo sia compreso nella fascia tra i 20.000 e i 200.000 euro, si procede attraverso indagine di mercato fra almeno 5 imprese in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione.
4. In quest'ultimo caso l'indagine di mercato o interpello di preliminare può avvenire attraverso gara informale da esperirsi mediante richiesta di offerta in busta chiusa.
5. La procedura amministrativa per l'affidamento dei lavori a cottimo viene svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa, richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare nelle vigenti forme di legge i richiesti requisiti di ordine morale, tecnico organizzativo e finanziario, procedendo successivamente alla verifica dei documenti nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento. Per imprese idonee si intendono quelle in possesso dei requisiti di qualificazione professionale, morale, tecnico organizzative, ed economiche finanziarie, previste dal D.P.R. 25/01/2000 nr. 34, art. 28, nonché (solo per lavori superiori a 150.000 euro) dalle norme della L. 109/94 e successive modificazioni, art. 8 e D.P.R. 34/2000. Il tempo utile concesso alle ditte per la presentazione delle offerte non dovrà essere inferiore a 10 giorni.

6. Nella procedura di scelta del contraente – relativamente alle procedure di cottimo di importo superiore ai 20.000 euro – non è applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale, prevista dall'art. 21 della legge quadro per gli importi sotto soglia realizzandosi una gara meramente informale.
7. L'atto di cottimo deve indicare:
- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni,
 - b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo,
 - c) le condizioni di esecuzione,
 - d) il termine di ultimazione dei lavori,
 - e) le modalità di pagamento,
 - f) le penalità in caso di ritardo ed il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici,
 - g) è facoltà dell'Amministrazione Comunale prevedere all'interno dell'atto di cottimo eventuali ulteriori garanzie a carico dell'appaltatore – oltre a quanto già previsto dall'art. 30 della L. 109/94 e dall'art. 103 del D.P.R. 554/99 – per assicurare il rispetto dei termini e delle condizioni contrattuali, tenendo indenne l'ente appaltante dai rischi di possibili danni al patrimonio comunale. Tale deposito cauzionale dovrà essere costituito mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, con clausola di pagamento a semplice richiesta. Tale importo verrà determinato di volta in volta dall'Amministrazione Comunale.

Art. 10 **Esecuzione con sistema misto**

1. Si può procedere con il sistema dei lavori in economia in forma mista, quando motivi tecnici rendano necessaria l'esecuzione dei lavori parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento a cottimo fiduciario, nel rispetto delle norme contenute nei precedenti artt. 7 e 8.

Art. 11 **Lavori d'urgenza**

1. In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa, quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettendo la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori.

Art. 12
Lavori di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento ed il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 11, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque, di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario.
4. Il Responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa ed all'approvazione dei lavori.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Art. 13
Perizia suppletiva per maggiori spese

1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia la somma impegnata si riveli insufficiente, il Responsabile del procedimento potrà disporre una perizia suppletiva per chiedere l'autorizzazione sull'eccedenza di spesa.
2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 euro.

Art. 14
Piani di sicurezza

1. Quando previsto, in rapporto alla tipologia dei lavori, ai contratti di cottimo va allegato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale, previsto dall'art. 31 della legge 11 febbraio 1994 nr. 109 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.Lgs. 14 agosto 1996 nr. 494 e successive modifiche ed integrazioni.

ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI

Art. 15

Procedura in amministrazione diretta

1. Questa procedura viene essenzialmente seguita nel campo dell'acquisizione dei servizi.
2. Nell'amministrazione diretta il responsabile del procedimento organizza ed esegue i servizi per mezzo di personale dipendente o eventualmente assunto, utilizzando mezzi propri dell'Amministrazione o appositamente noleggiati e acquisendo le eventuali forniture di beni che si dovessero rendere necessari.
3. **I servizi da eseguirsi in amministrazione diretta non possono, comunque, superare la spesa complessiva superiore a 50.000 euro.**

Art. 16

Affidamento col sistema del "cottimo"

1. Quando viene scelta la forma di acquisizione delle forniture e dei servizi mediante cottimo, l'Amministrazione Comunale attiva l'affidamento con procedura "negoziata – trattativa privata" nei confronti di idonea impresa.
2. Resta sempre fermo il rispetto delle tipologie individuate nel presente regolamento, ed il limite finanziario generale di 130.000 euro.
3. Per imprese idonee si intendono quelle in possesso dei requisiti di qualificazione professionale, morale, tecnico – organizzativo ed economico – finanziaria, così come disciplinati dal Decreto Legislativo 24 luglio 1992 nr. 358 per le forniture e dal Decreto Legislativo 17 marzo 1995 nr. 157 per i servizi.

- **Affidamento diretto – art. 5, comma 3, DPR 384/2001**

Per le forniture ed i servizi in economia di importo fino a 20.000 euro si può procedere anche con affidamento diretto (trattativa diretta) rivolto ad una sola ditta.

Il limite di importo di cui al comma precedente è elevato a 40.000 euro (iva esclusa), per l'acquisizione di beni e servizi connessi e impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico.

Si potrà pure procedere con l'affidamento diretto nel caso di specialità del bene o servizio da acquistare, in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato.

- **Affidamento con modalità semplificata**

In tutti i casi in cui l'importo delle forniture e dei servizi in economia sia superiore a 20.000 euro (o 40.000 euro nei casi previsti), e fino a 130.000 euro, si può procedere attraverso l'indagine di mercato e/o interpellando – seguendo il metodo della trattativa privata – un congruo numero di ditte/imprese che, di regola, non dovrà essere inferiore a 5 (cinque), ove presenti, in tal numero sul mercato.

In caso di mancanza di ditte presenti in tale numero, potrà essere interpellato un numero inferiore di imprese.

In questo caso l'indagine/interpello/trattativa, può avvenire attraverso gara informale, da esperirsi mediante richiesta di disponibilità e preventivi – offerta in busta chiusa,

oppure comunicati tramite fax o posta informatica, o ancora attraverso indagine telefonica e registrazione dei dati da parte dell'ufficio che conduce la procedura. Il tempo utile concesso alle ditte per la presentazione delle offerte non dovrà, in ogni caso, essere fissato in misura inferiore a gg. 10;

Art. 17

Altre regole da seguire con la procedura di cottimo

1. La procedura amministrativa per l'affidamento delle forniture e dei servizi a cottimo, viene svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa, richiedendo alle imprese interpellate di **dichiarare**, nelle vigenti forme di legge, i richiesti requisiti di qualificazione e procedendo successivamente alla verifica dei documenti nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento.
2. Per l'espletamento dei cottimi fiduciari non è consentita la tenuta di albi chiusi perché contraria al principio generale della libera concorrenza.
3. Nella scelta del contraente – relativamente alle procedure di cottimo d'importo superiore ai **20.000 euro** – è applicabile il meccanismo di verifica delle offerte anomale, previsto dall'art. 25 del D.Lgs. nr. 157/95.
4. Per l'acquisizione di beni e servizi l'Amministrazione Comunale, attraverso il Responsabile del Procedimento, si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da Amministrazioni o enti a ciò preposti, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi in sede di offerta.
5. L'atto di cottimo deve fare riferimento, possibilmente, ad un capitolato d'onere in rapporto alla natura ed alle caratteristiche della fornitura e/o del servizio da richiedere.
6. Per le acquisizioni più semplici si potrà procedere prevedendo direttamente nella lettera d'invito le condizioni d'onere.
7. Il capitolato d'onere e la lettera d'invito dovranno comunque contenere:
 - a) **l'elenco delle forniture e dei servizi,**
 - b) **i prezzi unitari per le forniture e per i servizi a misura e l'importo di quelli a corpo,**
 - c) **le specifiche tecnico – prestazionali e le modalità di esecuzione delle forniture e dei servizi,**
 - d) **il termine di inizio e durata della prestazione o di consegna di beni oggetto della fornitura,**
 - e) **le modalità di pagamento,**
 - f) **le penalità in caso di ritardo,**
 - g) **il diritto della stazione appaltante di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell'affidatario, in caso di inadempimento.**

Art. 18
Esecuzione con sistema misto

1. Si può procedere all'acquisizione dei servizi in economia anche col metodo misto, quando motivi tecnici rendano necessaria l'esecuzione, parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento a cottimo, nel rispetto comunque delle norme contenute nei precedenti articoli.

Art. 19
Qualificazione delle ditte / Imprese

1. Per la qualificazione morale, professionale, tecnica ed economico – finanziaria delle ditte /imprese alle quale richiedere o affidare le **forniture** in economia, si applicano, in via generale, le previsioni contenute agli articoli 11, 12, 13, 14 e 18 del Decreto Legislativo 24 luglio 1992 nr. 358 e successive modifiche ed integrazioni (in particolare D.Lgs. 20 ottobre 1993 nr. 402).
2. Per la qualificazione in materia di **servizi** si applicano invece le previsioni contenute agli articoli 12, 13, 14, 15 e 17 del Decreto Legislativo nr. 157 del 17 marzo 1995 e successive modifiche ed integrazioni (in particolare D.Lgs. nr. 65/2000).
3. Per gli affidamenti fino a 130.000 euro è sufficiente, per ritenere qualificati i soggetti interpellati, la dimostrazione del possesso del requisito di iscrizione alla Camera di Commercio per l'attività oggetto dell'appalto e l'assenza di impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione – nel rispetto delle previsioni dell'art. 11 del Testo Unico sulle forniture e dell'art. 12 del D.Lgs. nr. 157/95 per i servizi.

Art. 20
Casi e situazioni particolari

1. Il ricorso al sistema delle spese in economia nel limite di importo di 130.000 euro, è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
 - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto,
 - b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo,
 - c) acquisizione di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente,
 - d) eventi oggettivamente imprevedibili e urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

Art. 21
Maggiori spese per forniture e servizi complementari

1. ove durante l'acquisizione delle forniture e dei servizi in economia, si renda assolutamente necessario ed indispensabile eseguire interventi complementari e la somma impegnata si riveli insufficiente, il Responsabile del Procedimento potrà disporre una relazione/preventivo suppletiva, per chiedere all'Amministrazione Comunale l'autorizzazione per la maggiore spesa.
2. In nessun caso, comunque, l'ulteriore spesa potrà superare il limite sancito dall'art. 7, comma 2, p. 2 del D.Lgs. nr. 157/95 (50% dell'importo relativo all'intervento disposto in amministrazione diretta o del cottimo principale).
L'impresa affidataria della prestazione resterà sempre obbligata ad effettuare ulteriori prestazioni alle stesse condizioni di contratto, nel limite di un ulteriore valore non superiore, comunque, al 20% del contratto originario.
Per la gestione dei rapporti contrattuali in tutti i casi di richiesta di maggiori prestazioni e di aumento delle spese iniziali del contratto, si applicano le regole vigenti in materia di contabilità dello Stato

Art. 22
Criteri di aggiudicazione

1. Per l'aggiudicazione di lavori, forniture e servizi in economia, è sempre seguito il criterio "unicamente del prezzo più basso", e solo per forniture e servizi, anche quello dell'offerta "economicamente più vantaggiosa".
In questo secondo caso è sempre obbligatorio prevedere nelle lettera d'invito o nel capitolato condizioni d'onori, la predeterminazione degli elementi variabili e possibilmente anche dei punti attribuiti a ciascuno di essi.
2. Per le stesse procedure si prescinde dall'applicazione delle regole di individuazione automatica delle offerte anomale, prevista dalla legge quadro per gli importi al di sotto della soglia comunitaria.

DISCIPLINA GENERALE

Art. 23
Regole di buona amministrazione

1. Le norme della legge generale e regolamentari, che disciplinano i lavori, servizi e forniture in economia, volte a definire compiutamente i contenuti contrattuali, ad assicurare l'interpello di una pluralità di imprese per importi superiori, ad evitare la tenuta di albi chiusi e a non pretendere l'applicazione delle regole di individuazione delle offerte anomale, sono rivolte a garantire il rispetto dei principi di trasparenza (legalità concorsualità e pari condizioni), concorrenza ed economicità delle procedure.

2. Gli affidamenti di lavori tramite cottimo sono soggetti a post informazione mediante comunicazione all'Osservatorio e pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune dei nominativi degli affidatari.

Art. 24 **Stipulazione del contratto**

1. I contratti per l'esecuzione di lavori in economia possono essere stipulati con le seguenti modalità:
 - mediante obbligo assunto con la sottoscrizione per accettazione da parte dell'esecutore dei lavori e/o forniture o servizi, della determina di aggiudicazione **per importi inferiori a euro 20.658,28 (pari a £. 40.000.000), iva esclusa,**
 - per mezzo di scrittura privata autenticata, **per valori oltre ad euro 20.658,28 (pari a £. 40.000.000) e fino a euro 77.468,53 (pari a £. 150.000.000), iva esclusa,**
 - **oltre euro 77.468,53 (pari a £. 150.000.000) iva esclusa,** mediante atto in forma pubblica amministrativa soggetto a registrazione.
2. Per lavori di cottimo fiduciario **con procedura di affidamento diretto** per importi fino a 20.000 euro, si prescinde dalla richiesta della cauzione provvisoria e da quella relativa alla fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo (di cui all'art. 102 del D.P.R. 554/99 e per importi fino a 50.000 euro, anche dalla richiesta di prestazione della polizza assicurativa prevista all'art. 103, co. 1, D.P.R. 554/99.
3. Le ditte esecutrici sono tenute, limitatamente ai soli contratti di cottimo, a presentare cauzione definitiva pari al 10% dell'importo dei lavori al netto degli oneri fiscali, nonché alle eventuali ulteriori garanzie, qualora siano richieste espressamente dall'Amministrazione Comunale, a norma dell'art. 10, punto G. del presente Regolamento.

Art. 25 **Tenuta della contabilità e collaudazione**

1. Per i lavori eseguiti a norma del presente Regolamento, è prevista la tenuta della contabilità e la collaudazione secondo le regole dettate dalle normative in materia.

Art. 26 **Rinvio**

1. Le norme recate dal presente Regolamento costituiscono disciplina speciale dell'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia, in deroga alle vigenti disposizioni regolamentari, con esse non compatibili.

Art. 27 **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento e la relativa deliberazione d'approvazione, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

INDICE

- Art. 1 – ambito di applicazione e fonti
- Art. 2 – limiti d'importo e divieto di frazionamento
- Art. 3 – tipologia dei lavori eseguibili in economia
- Art. 4 – tipologia di forniture e servizi da eseguirsi in economia
- Art. 5 – modalità di esecuzione dei lavori, forniture e servizi
- Art. 6 – programmazione e previsione
- Art. 7 – organizzazione e Responsabile delle procedure

ESECUZIONE LAVORI

- Art. 8 – lavori in amministrazione diretta
- Art. 9 – lavori per cottimo
- Art. 10 – esecuzione con sistema misto
- Art. 11 – lavori d'urgenza
- Art. 12 – lavori di somma urgenza
- Art. 13 – perizia suppletiva per maggiori spese
- Art. 14 – piani di sicurezza

ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI

- Art. 15 – procedura in amministrazione diretta
- Art. 16 – affidamento col sistema del “cottimo”
- Art. 17 – altre regole da seguire con la procedura di cottimo
- Art. 18 – esecuzione con sistema misto
- Art. 19 – qualificazione delle ditte/impres
- Art. 20 – casi e situazioni particolari
- Art. 21 – maggiori spese per forniture e servizi complementari
- Art. 22 – criteri di aggiudicazione

DISCIPLINA GENERALE

- Art. 23 – regole di buona amministrazione
- Art. 24 – stipulazione del contratto
- Art. 25 – tenuta della contabilità e collaudazione
- Art. 26 – rinvio
- Art. 27 – entrata in vigore